



[NdR] NUOVE E DEFINITIVE SCONFITTE del MIUR: è ora di smettere di opporsi alle sentenze di condanna e di accettare il *principio*

pri

sancito dalla suprema Corte. Il servizio prestato è TUTTO

valido per la progressione di carriera, a prescindere in quale qualifica, ordine e grado di scuola sia stato prestato.

Ancora più amara è la considerazione che questo semplice e chiaro principio non sia stato considerato per il riconoscimento dell'anzianità dei DSGA (solo quelli transitati nel 2000 da Responsabile Amministrativo)
] !

VEDI le tre sentenze più recenti:

Sentenza n. 9397 del 12/4/2017

Personale docente – passaggio di ruolo – riconoscimento della anzianità maturata anche nel passaggio dal ruolo della scuola materna

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte respinge il ricorso del MIUR avverso la sentenza della Corte d'appello che riconosceva il diritto di una insegnante a conseguire la valutazione - ad ogni effetto giuridico ed economico - nella carriera di docente di scuola secondaria, degli anni della sua docenza presso la scuola materna. Dice la Corte che: "il ricorso è infondato, alla luce della recente sentenza n. 9144 del 2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato che, in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della L. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione. E' stato

così confermato l'orientamento già espresso da Cass. n. 2037 del 2013, secondo cui, in tema di personale docente, se in passato gli artt.1 e 2, d.l. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 312 del 1980 e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore, in sede di ricostruzione di carriera, l'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo." [Vai al documento](#)

Sezione Lavoro - rdinanza n. 9687 del 14/4/2017

Scuola – supplenti – rapporti di lavoro a tempo determinato – riconoscimento della anzianità maturata ai fini economici

Con questa ordinanza, e molte altre del tutto simili, la Corte respinge il ricorso presentato dal MIUR avverso la sentenza della Corte territoriale che aveva accolto la domanda di una supplente e stabilito il suo diritto al riconoscimento, ai fini economici, dell'anzianità di servizio maturata durante lo svolgimento di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con il Ministero. I giudici rigettano il ricorso in quanto: "la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che «nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato." [Vai al documento](#)

Sezione Lavoro - Ordinanza n. 9694 del 14/4/2017

Scuola – collaboratori scolastici – rapporti di lavoro a tempo determinato – riconoscimento della anzianità maturata ai fini economici

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Anche in questo caso, come per altri simili, la Corte con questa ordinanza respinge il ricorso presentato dal MIUR avverso la sentenza della Corte Territoriale che aveva accolto la domanda di una lavoratrice - assunta con contratto a tempo determinato come collaboratrice scolastica - la quale chiedeva che le fosse riconosciuta l'anzianità di servizio ai fini della quantificazione del trattamento retributivo. I giudici ribadiscono che anche a queste figure deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato. [Vai al documento](#)